

**Determinazione del Dirigente  
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N.74-39804/2010

**OGGETTO: Progetto:** *Esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi*  
**Comune:** *Bruzolo (TO)*  
**Proponente:** *Autotrasporti ed Escavazioni Favro di Favro Attilio & C.*  
**Procedura:** *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*  
**Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale**

Il Dirigente del Servizio  
Valutazione Impatto Ambientale

**Premesso che:**

- in data 26/07/2010 la società *Autotrasporti ed Escavazioni Favro di Favro Attilio & C.*, con sede legale in Mompantero, Via Pampalù n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 06379100016, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi*", in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*" dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- in data 12/08/2010 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 24/09/2010 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7- Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);

**Rilevato che:**

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Bruzolo in Località Verneti al confine con il Comune di San Didero; al sito si accede attraverso la S.S. n. 25 ed attraverso una strada sterrata verso l'interno;
- l'area, con una superficie di circa 8.500 mq, in base all'estratto di mappa foglio XXII insiste sulle particelle catastali n. 39, 40, 43, 58 e 96;
- ad ovest è presente un'attività di cava di proprietà Eslos Silos, ad est sono presenti terreni agricoli insistenti sul territorio di San Didero, a nord è presente una centrale idroelettrica con relativo canale di proprietà N.I.E.;
- il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la messa in riserva (R13) in cumulo ed il recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, prevalentemente provenienti da attività di costruzione e demolizione e scarifica del manto stradale, mediante operazioni di frantumazione e vagliatura mediante l'utilizzo di un frantoio mobile noleggiato a seconda delle esigenze;
- i rifiuti che si intendono trattare, al fine di produzione di materia prima secondaria (MPS), individuati dal DM 05/02/2008 e s.m.i., sono:
  - codici CER individuati al punto 7.1 "*rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto*" (operazione R13 ed R5);
  - codici CER individuati al punto 7.6 "*conglomerato bituminoso*" (operazione R13 ed R5);
  - codici CER individuati al punto 7.31 "*terre da coltivo*" (operazione R13);
  - codici CER individuati al punto 7.31bis "*terre e rocce da scavo*" (operazione R13);
- il proponente stima una quantità massima stoccabile nel sito di 8.500 t ed una quantità ritirata annualmente di 15.500 t;

**Considerato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota dell'ARPA Piemonte;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

**1. dal punto di vista della pianificazione territoriale:**

**Vincoli e fasce di rispetto**

*Vincolo Idrogeologico*

- l'area oggetto dell'intervento si trova all'interno di una zona soggetta a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89, in applicazione del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267;
- a tal riguardo dovrà essere acquisita prima della realizzazione dell'impianto apposita autorizzazione;

*Piano Assetto Idrogeologico (PAI)*

- l'area oggetto dell'intervento si trova per la quasi totalità in Fascia C mentre una piccola porzione al confine sud del sito occupante una parte della particella 39 è compresa nella Fascia B;
- il proponente dichiara che tale porzione non sarà utilizzata ai fini del presente intervento; a tal riguardo si ritiene che tale porzione dovrà essere delimitata fisicamente dal resto delle aree al fine di renderla inutilizzabile per la gestione rifiuti;

- a tal riguardo si ricorda l'art. 30 comma 2 lettera b) delle NDA del PAI che vietano in fascia B “*la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti*”;

### **Pianificazione Comunale**

- il PRGC vigente del comune di Bruzolo approvato con DGR 21/09/1993 n. 24 – 27975 classifica l'area come Gp “*Area per cavazione*”;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/03/2008 è stato rilasciato ai sensi dell'art. 40 delle NTA del vigente PRGC parere preventivo favorevole per “*attività temporanea di deposito e trattamento rifiuti non pericolosi*”;
- al fine dell'inizio dell'attività si dovrà acquisire da parte del Comune certificato di compatibilità urbanistica;

### **2. dal punto di vista progettuale e tecnico:**

- i quantitativi massimi stoccabili dichiarati, viste le dimensioni dell'area disponibile, risultano sovrastimati;
- occorrono chiarimenti circa le modalità operative e gestionali dell'impianto dimostrando e circostanziando che le aree disponibili sono sufficienti a movimentare, anche sotto il profilo della sicurezza, i quantitativi di materiali richiesti;
- a tal proposito si evidenzia come l'impianto di recupero va considerato quale insieme delle aree di stoccaggio dei rifiuti, degli impianti di recupero, delle aree di stoccaggio dei rifiuti lavorati ed in attesa dell'esecuzione del test di cessione (da prevedere almeno una volta l'anno), delle aree di stoccaggio m.p.s. e delle aree di interconnessione fra di esse;
- di tali aree deve esserne specificata l'estensione;
- occorre definire con dettaglio la collocazione dei cumuli di tutti i materiali in ingresso (aggregati naturali e rifiuti), dei materiali e delle mps in uscita ed i rispettivi volumi, altezze e le superfici occupate, evitando la commistione fra rifiuto lavorato e ancora da trattare;
- dovranno pertanto essere forniti i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito con evidenza della modellistica adottata (solido geometrico scelto, consono angolo di attrito interno) considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto, come sopra definita, nonchè:
  - ✓ l'ingombro dei macchinari per il trattamento;
  - ✓ l'area destinata ai cassoni scarrabili ed alla cisterna di accumulo d'acqua;
  - ✓ l'estensione delle aree destinate al transito;
  - ✓ l'area di stoccaggio dei rifiuti in uscita dalla fase di triturazione/vagliatura ed in attesa della certificazione analitica. Essa dovrà essere sufficiente a stoccare la quantità di rifiuti movimentati in funzione della frequenza di esecuzione del test di cessione;
- occorrono chiarimenti sulla provenienza e sulla gestione dei codici CER di cui ai punti 7.31 e 7.31 bis; qualora le terre da coltivo e le terre e rocce da scavo non derivino da terzi ma bensì derivino dalla fase di cantiere (preparazione dell'area e per la realizzazione del collegamento con il canale della NIE) si fa osservare quanto segue:
  - la disciplina di riferimento per la gestione delle terre e rocce da scavo sono l'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e la D.G.R. n. 24-13302 del 15 febbraio 2010 “*Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*” che forniscono una trattazione delle modalità di riutilizzo delle stesse qualora classificate come sottoprodotti, riservando alle medesime l'assoggettamento alla disciplina dei rifiuti qualora il loro utilizzo non rispetti le condizioni stabilite dal predetto articolo;

- il progetto per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, in processi industriali e/o in siti idonei, con le modalità indicate in maniera specifica nelle linee guida regionali, deve essere presentato dal proponente all'Autorità competente (il Comune in questo caso), che approverà il progetto stesso, prima della produzione delle medesime, per consentire la verifica dei requisiti di utilizzabilità stabiliti all'articolo 186 e nelle linee guida regionali;
- non rientra nel campo di applicazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 185 comma 2 lettera c) *“il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale può essere utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato”*;
- qualora, per non rispetto delle condizioni stabilite all'art. 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. o per volontà del proponente, venga riservata ad esse l'assoggettamento alla disciplina dei rifiuti, nel caso di superamento dei limiti per il deposito temporaneo del rifiuto nel luogo in cui esso è prodotto (20 mc per i rifiuti non pericolosi), lo stoccaggio nell'area risulta da autorizzare (con atto separato non rientrante nella procedura oggetto di questa istruttoria) come operazione messa in riserva;

### **3. dal punto di vista ambientale:**

#### ***Gestione acque meteoriche***

- per la regimazione delle acque meteoriche è prevista la realizzazione di una canalizzazione perimetrale per la raccolta delle acque con sistema di decantazione per la rimozione dei solidi grossolani. Il recettore scelto è il canale di scolo della centrale idroelettrica di proprietà N.I.E. che dopo un breve percorso si immette nella Dora Riparia;
- dovrà essere presentato alla provincia di Torino il *“Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche” ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R “Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*;
- è necessario che il piano prenda in esame il dimensionamento della vasca di sedimentazione e delle canaline di scolo tenendo conto che il medesimo è da effettuarsi sul volume presunto delle acque di prima e seconda pioggia raccolte dalla superficie scolante. Si rammenta di considerare, nel calcolo del dimensionamento, nonché delle idonee pendenze dell'area, la necessità di non creare impaludamenti, ristagni superficiali e la sufficiente sedimentazione finalizzata ad evitare l'intasamento del sistema di dispersione previsto a valle della stessa;
- si ritiene che debba essere estesa la realizzazione di una canalina di scolo anche sul lato sud della superficie considerata scolante;
- prima dell'approvazione è necessario conseguire idoneo nulla-osta a fini idraulici del gestore del corso d'acqua;

#### ***Rumore***

- è stata presentata una valutazione di impatto acustico previsionale ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 che esclude problematiche in tal senso;
- si ritiene comunque che debba essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

#### 4. *dal punto di vista amministrativo*

- l'impresa, per esercitare, dovrà essere iscritta al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ai fini dell'esercizio dell'attività è indispensabile che venga approvato il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R;
- ai sensi dell'art. 5 del "*Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)*", sono presupposti indispensabili all'esercizio dell'attività la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, che siano state ultimate e siano agibili per lo svolgimento di attività;

#### **Ritenuto che:**

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- sono tuttavia necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

#### **Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:**

*"Comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ex art. 216 c. 1 del D.Lgs 152/06";*

- dovranno essere chiarite le modalità operative e gestionali dell'impianto dimostrando e circostanziando che le aree disponibili sono sufficienti a movimentare, anche sotto il profilo della sicurezza, i quantitativi di materiali richiesti;
- specificare l'estensione delle superfici utilizzate (delle aree di stoccaggio dei rifiuti, degli impianti di recupero, delle aree di stoccaggio dei rifiuti lavorati ed in attesa dell'esecuzione del test di cessione) delle aree di stoccaggio m.p.s. e delle aree di interconnessione fra di esse;
- occorre definire con dettaglio la collocazione dei cumuli di tutti i materiali in ingresso (aggregati naturali e rifiuti), dei materiali e delle mps in uscita ed i rispettivi volumi, altezze e le superfici occupate, evitando la commistione fra rifiuto lavorato e ancora da trattare;
- dovranno pertanto essere forniti i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito con evidenza della modellistica adottata (solido geometrico scelto, consono angolo di attrito interno) considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto nonchè:
  - ✓ l'ingombro dei macchinari per il trattamento,

- ✓ l'estensione delle aree destinate al transito,
  - ✓ l'area destinata ai cassoni scarrabili ed alla cisterna di accumulo d'acqua;
  - ✓ l'area di stoccaggio dei rifiuti in uscita dalla fase di triturazione/vagliatura ed in attesa della certificazione analitica. Essa dovrà essere sufficiente a stoccare la quantità di rifiuti movimentati in funzione della frequenza di esecuzione del test di cessione;
- fornire chiarimenti sulla provenienza e sulla gestione dei codici CER di cui ai punti 7.31 e 7.31 bis alla luce di quanto in precedenza evidenziato ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

### **Gestione acque meteoriche**

- presentare il *“Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche” ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R “Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*;
- prima dell'approvazione del piano è necessario conseguire idoneo nulla-osta a fini idraulici da parte del gestore del corso d'acqua;
- dimensionare la vasca di sedimentazione e le canaline di scolo tenendo conto che il medesimo è da effettuarsi sul volume presunto delle acque di prima e seconda pioggia raccolte dalla superficie scolante;
- realizzare una canalina di scolo anche sul lato sud della superficie considerata scolante;

### **Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera**

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- la porzione al confine sud del sito occupante una parte della particella 39 ricadente nella Fascia B del PAI, dovrà essere fisicamente delimitata dal resto delle aree al fine di renderla inutilizzabile per attività di gestione rifiuti;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

### **Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio**

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni finora condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

### **Adempimenti**

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;

- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

**Visti:**

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- i contenuti della relazione tecnica inviata dall'ARPA, Dipartimento di Torino
- il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998;
- la L.R. 40/98 e smi *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"*;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di *"Esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi"* presentato dalla Società *Autotrasporti ed Escavazioni Favro di Favro Attilio & C.*, con sede legale in Mompantero, Via Pampalù n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 06379100016, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 28/10/2010

**La Dirigente del Servizio**  
*dott.ssa Paola Molina*  
(f.to in originale)